


Letto, approvato e sottoscritto


IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



N. 742 Reg

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line ai sensi dell'art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n.69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **31.01.2018**

L'Incaricato

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione dell'operatore incaricato, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo On Line di questo Comune il **31.01.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **31.01.2018** al **15.02.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **31.01.2018**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **31.01.2018**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **31.01.2018**

Il Segretario Generale



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 22 GENNAIO 2018

OGGETTO: DISCIPLINA PER LE RATEIZZAZIONI E LE CONTROVERSIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio**, alle ore **10,00**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: "...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Richiamata la propria deliberazione n. 258 del 22/12/2017 avente ad oggetto "Nuovo Regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato", per come proposta al Consiglio Comunale ed approvata nella seduta Consiliare del 29/12/2017 che all'articolo 33 comma 1, lettere a) e c), prevede che la Giunta Comunale stabilisce, rispettivamente:

- i. la modalità di fissazione delle spese amministrative e delle sanzioni;
- ii. i termini e le modalità per autorizzare il pagamento rateale da parte del competente dirigente.

Tenuto conto della rilevanza della morosità nel settore idrico integrato e che, al fine di tutelare la sostenibilità economico-finanziaria della tariffa, delle utenze del servizio idrico e del fondo crediti di dubbi esigibilità, si rende necessario:

- i. disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni al pagamento rateizzato applicabili ai relativi corrispettivi delle bollette-fatture, stabilendo i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con l'orientamento espresso dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico nel documento di consultazione n. 603/2017/R/idr (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – AEREA, per effetto dell'art. 1 comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e nelle more delle determinazioni finali della citata Autorità;
- ii. quantificare gli oneri di riscossione, sollecitata e coattiva, nonché il costo delle spese di procedimento e di notifica da addebitare agli utenti morosi, in relazione alle singole fasi del procedimento, secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addebitandoli invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall'art. 1196 del Codice Civile.

Ritenuto necessario, nelle more delle determinazioni finali della citata Autorità di cui al documento di consultazione n. 899/2017/E/IDR, ai sensi dell'articolo 77 del nuovo Regolamento sul Servizio Idrico Integrato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.12.2017, di disciplinare la risoluzione di controversie relative alla morosità ovvero la definizione di un piano di rateizzazione personalizzato da effettuarsi insieme con le Associazioni dei consumatori sottoscrittrici del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 21 dicembre 2016 per come esteso ai soggetti di cui alla deliberazione G.C. n. 180 del 7/11/2015 (associazioni degli imprenditori).

Vista la "Disciplina per le rateizzazioni e le controversie relative ai corrispettivi del servizio idrico integrato" proposta dal Settore Gestione Tributi e Appalti e valutato di poterla condividere, al fine di soddisfare le esigenze sopra esposte.

Considerato che il presente atto non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017.

Dato atto che il presente atto è coerente con il D.U.P. di cui sopra, in quanto mira ad attuare la Missione 01 - Programma 04 - Obiettivo strategico: "Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato", Obiettivo operativo: "Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza".

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare la "Disciplina per le rateizzazioni e le controversie relative ai corrispettivi del servizio idrico integrato" che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto infine che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2017/2019, come in premessa approvato, costituendo attuazione della Missione 01 - Programma 04 - Obiettivo strategico: "Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato", Obiettivo operativo: "Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza";
3. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, nonché alla Hermes Servizi Metropolitani srl per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di disporre altresì la pubblicazione della presente Disciplina:
 - sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it, sezione Statuto e Regolamenti;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune, per 15 giorni consecutivi.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo per l'urgenza dei successivi adempimenti.

ALLEGATO DEL G.C. N° 11/18



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E APPALTI



DISCIPLINA PER LE RATEIZZAZIONI E LE CONTROVERSIE
RELATIVE AI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA.....	3
Art. 2 - BENEFICIARI DELLA RATEIZZAZIONE.....	3
Art. 3 - CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E DI MOMENTANEA E OBIETTIVA DIFFICOLTÀ	3
Art. 4 - PROCEDURA E CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO	4
Art. 5 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE.....	4
Art. 6 - INTERESSI E DECADENZA	5
Art. 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO RATEALE.....	5
Art. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	5
Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	6





Art. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Data la rilevanza della morosità nel settore idrico, al fine di tutelare la sostenibilità economico-finanziaria della tariffa, delle utenze del servizio idrico e del fondo crediti di dubbi esigibilità, il presente atto - in coerenza con l'orientamento espresso dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico nel documento di consultazione n. 603/2017/R/idr e nelle more delle determinazioni finali della citata Autorità - disciplina il procedimento per il rilascio di autorizzazioni al pagamento rateizzato applicabili ai corrispettivi delle bollette-fatture del Servizio Idrico Integrato (in proseguo anche SII), stabilendo i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Nelle more delle determinazioni finali dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico di cui al documento di consultazione n. 899/2017/E/IDR, ai sensi dell'articolo 77 del vigente Regolamento sul Servizio Idrico Integrato, il presente atto disciplina la risoluzione di controversie relative alla morosità ovvero alla definizione di un piano di rateizzazione personalizzato da effettuarsi insieme con le Associazioni dei consumatori sottoscrittrici del protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 21 dicembre 2016 per come esteso ai soggetti di cui alla deliberazione G.C. n. 180 del 7/11/2015 (associazioni degli imprenditori).

3. L'autorizzazione a rilascio di pagamenti rateizzati è attribuita alla competenza del dirigente preposto all'accertamento e riscossione della tariffa del servizio idrico integrato ed è applicabile ai pagamenti insoluti a qualunque titolo dell'Utente per i quali il Comune non abbia avviato la procedura esecutiva prevista dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2 - BENEFICIARI DELLA RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione è sempre autorizzata in favore dell'Utente titolare di qualunque tipologia di fornitura del SII al quale:

a) sia stata emessa fattura che superi il 100% dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, con esclusione dell'applicazione di cui all'articolo 6 comma 1. In tale ipotesi, il piano di rateizzazione prevederà rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo tra le parti;

b) sia stata comunicata una morosità che superi il 100% dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, la rateizzazione potrà essere autorizzata in favore dell'Utente che documentalmente:

a) nel caso di utenze domestico residenziali, versi in condizioni di disagio economico-sociale;

b) nel caso di tutte le tipologie di forniture, versi in uno stato di momentanea e obiettiva difficoltà che comporta una diminuzione considerevole del reddito.

Art. 3 - CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE E DI MOMENTANEA E OBIETTIVA DIFFICOLTÀ

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a), si definisce Utente che versa in condizioni di documentato disagio economico-sociale il soggetto con ISEE fino a 8.107,50 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000,00 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), si definisce Utente in stato di momentanea e obiettiva difficoltà:

a) chi abbia una diminuzione dell'ultimo reddito lordo non inferiore al 20% rispetto a quanto dichiarato nell'anno precedente, per come rilevabile dalla dichiarazione che l'utente, persona fisica o giuridica, è obbligato a presentare ai fini fiscali.

b) chi, per stato di salute proprio o dei propri familiari conviventi ovvero per qualunque altra condizione documentabile, sia impedito o limitato nello svolgimento della normale attività lavorativa ovvero abbia

dovuto affrontare o stia affrontando una rilevante spesa per cure mediche pari almeno al 10% della dichiarazione di cui alla precedente lettera a).

Art. 4 – PROCEDURA E CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO

1. La rateizzazione delle bollette potrà essere autorizzata in seguito a istanza motivata dell'intestatario dell'Utenza (persona delegata o che ne ha titolo giuridico), da redigere su apposito modello predisposto dal Comune e da presentare:

a) per le utenze di cui all'articolo 2 comma 1, entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura;

b) per le utenze di cui all'articolo 2 comma 2, entro il termine di scadenza della rata unica (o delle singole rate) della relativa bolletta/fattura ovvero del termine di pagamento indicato negli avvisi di morosità.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2, l'autorizzazione della rateizzazione è subordinata all'accettazione da parte del Comune.

3. Salvo quanto indicato all'articolo 6, l'Utente che abbia regolarmente presentato l'istanza di cui al comma 5 riceverà, entro i successivi 45 giorni, la risposta di diniego od accettazione e, nel caso, i relativi bollettini di pagamento con scadenza mensile fissata al 20° giorno decorrente dalla data di comunicazione dell'accettazione, ovvero, se festivo, al primo giorno feriale successivo.

4. In caso di diniego, l'Utente può richiedere entro i successivi 10 giorni il riesame della propria istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere:

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) l'esatta indicazione degli estremi della bolletta o della comunicazione di morosità da cui scaturisce il debito;

c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, allegando ogni documento utile e necessario per esaminare la pratica;

d) copia di un documento d'identità valido;

e) ricevuta del versamento di cui all'articolo 9, comma 4, lett. a);

f) ogni altro elemento o documento prescritto nel modello predisposto dal Comune.

6. L'istanza di rateizzazione di cui al comma precedente comporta l'espresso riconoscimento del debito, anche ai fini dell'interruzione del termine prescrizione.

Art. 5 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Per le utenze domestico residenziale finali o mono utenze familiari, il numero di rate mensili consecutive non potrà essere superiore a 36 (trentasei) e comunque ogni rata mensile non potrà essere inferiore a 50 euro.

2. Per le utenze condominiali o utenze familiari plurime, il numero di rate mensili consecutive non potrà essere superiore a 36 (trentasei) e comunque ogni rata mensile non potrà essere inferiore a 50 euro per ogni utenza domestica sottesa.

3. Per le utenze diverse dai commi 1 e 2, il numero di rate mensili consecutive non potrà essere superiore a 36 (trentasei) e comunque ogni rata mensile non potrà essere inferiore a 100 euro.

4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2, il Comune in sede conciliativa potrà accordare, anche in deroga alla rateizzazione di cui ai commi che precedono, un piano personalizzato di rateizzazione che preveda un minor





o maggior termine di durata del ripiano del debito; nel caso di maggior termine, comunque non superiore a 60 rate, l'accordo dovrà essere garantito da idonea garanzia fidejussoria per l'intero debito.

Art. 6 – INTERESSI E DECADENZA

1. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi di dilazione applicati sull'ammontare del debito, prendendo a riferimento il saggio degli interessi fissato ai sensi dell'articolo 1284 c.c., maggiorato di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della L. 296/2006).

2. In caso di mancato pagamento di una o più rate, l'insoluto sarà integrato, con apposita comunicazione notificata dall'Ente gestore, con l'applicazione degli interessi di mora prendendo a riferimento, per i giorni di ritardo, un tasso pari al tasso di riferimento su base annua fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti.

3. In caso di mancato pagamento di oltre il 30% dell'importo complessivamente rateizzato, anche per effetto dell'applicazione di cui al precedente comma 2, l'Utente decade dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo, con conseguente escussione della polizza fidejussoria di cui all'articolo 5 comma 4 ovvero con l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dell'intero importo ancora dovuto.

Art. 7 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO RATEALE

1. Ai fini di cui all'articolo 4 comma 3, ricevuta l'istanza, il responsabile del procedimento ovvero dell'istruttoria può richiedere all'Utente ulteriore documentazione e ogni correlata informazione ad integrazione della stessa; l'Utente deve riscontrare compiutamente la richiesta entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione. Il termine si ritiene rispettato ove il riscontro avvenga con la ricezione da parte del Comune di quanto richiesto entro la data e secondo le modalità stabilite nella relativa comunicazione comunale.

2. Il mancato o il tardivo riscontro dell'Utente di cui al comma 1, comporta l'impossibilità del Comune di proseguire nel procedimento con conseguente archiviazione per improcedibilità della domanda ed avvio delle procedure di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del credito.

3. A fronte del parziale o incompleto o inidoneo riscontro dell'Utente di cui al comma 1, il Comune provvederà ad effettuare una nuova comunicazione diffidando l'Utente ad adempiere entro i successivi 10 giorni dalla relativa ricezione. Trascorso infruttuosamente tale termine o permanendo aspetti di incompletezza o inidoneità, il Comune provvederà all'archiviazione per improcedibilità dell'istanza ed avvio delle procedure di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del credito.

4. Ove in fase di istruttoria ovvero nel corso della conduzione del piano di rateizzazione emergessero dichiarazioni mendaci o false rilasciate dall'Utente, rimanendo impregiudicati gli effetti penali, opererà la decadenza dalla valutazione della domanda ovvero dai benefici della rateizzazione concessa con conseguente avvio delle procedure di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del credito.

Art. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 2, presso il settore comunale preposto all'accertamento e riscossione della tariffa del SII è istituita una Commissione Mista Conciliativa paritetica, alla quale potrà rivolgersi, ai sensi del comma 8 seguente, l'Utente personalmente o da un suo delegato ovvero dal rappresentante di una delle Associazioni firmatarie di specifici accordi con il Comune, individuato con designazione formale dalle stesse all'atto della presentazione dell'istanza.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal dirigente di cui all'articolo 1 comma 3 o suo delegato e dallo stesso Utente o suo delegato, che opereranno senza diritto ad alcun compenso.

3. Nell'esperire il tentativo di conciliazione i componenti della Commissione rappresenteranno, ciascuno sulla base di un pieno mandato a transigere, rispettivamente le reciproche pretese.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. I dati, le notizie e le informazioni fornite nel corso delle sedute, devono considerarsi riservati. Qualora sia ritenuto utile dalle parti, ai fini della definizione della

questione, un dipendente comunale ovvero della società comunale interessata informato sui fatti controversi, potrà essere sentito all'inizio delle riunioni.

5. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, di un verbale di conciliazione avente l'efficacia di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 e ss. del codice civile.

6. Nell'ambito del procedimento di conciliazione di cui al presente articolo, l'Utente ed il Comune si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere, in via amichevole, la controversia insorta e ad accettare integralmente il contenuto dell'eventuale verbale di conciliazione di cui al comma che precede quale espressione della rispettiva volontà negoziale.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della Commissione ne daranno atto sottoscrivendo, a conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo. In caso di rifiuto di sottoscrizione da parte dell'Utente, dandone atto nel verbale, la sottoscrizione avviene anche a firma del dipendente che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

8. Alla procedura di conciliazione, previa compilazione del modulo predisposto dal Comune, potranno ricorrere gli Utenti:

a) per le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed al comma 4 dell'articolo 7;

b) nel caso in cui non ottengano una risposta ritenuta soddisfacente a fronte di un reclamo scritto, ovvero non ottengano risposta entro il termine di 30 giorni con riguardo:

i. a importi addebitati in fattura a qualsiasi titolo ovvero comunicazioni/avvisi di morosità;

ii. al ricalcolo dei consumi;

iii. alla contestazione sulla tipologia di uso.

9. La procedura di cui al presente articolo deve essere attivata dall'utente, pena decadenza, entro 10 giorni dalla risposta ricevuta quale riscontro al reclamo ovvero entro lo stesso termine in caso di mancata risposta.

Art. 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il dirigente di cui all'articolo 1 comma 3 o suo delegato, per dare esecuzione alla presente disciplina, entro 30 giorni dalla relativa adozione e previa convocazione del Tavolo permanente con le Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, adotta la determinazione per approvare ogni aspetto endo-procedimentale, nonché la necessaria modulistica e ogni connessa modalità operativa.

2. Ogni determinazione assunta dalla preposta Autorità al SII s'intende qui recepita quale modificativa o integrativa del presente atto, fatta salva ogni deliberazione di Giunta Comunale che si ritenesse necessaria a fronte di determinazioni che prevedano l'esercizio di facoltà da parte del Comune quale gestore.

3. Le bollette-fatture del SII e ogni relativa comunicazione/avvisi di morosità devono richiamare le previsioni del presente atto, indicando anche l'indirizzo web dove lo stesso è integralmente pubblicato unitamente alla relativa modulistica.

4. La quantificazione degli oneri di riscossione nonché il costo delle spese di procedimento e di notifica da addebitare agli utenti morosi, in relazione alle singole fasi del procedimento, secondo un principio di equità che eviti di finanziare tali spese di procedura tramite le entrate indifferenziate della collettività dei contribuenti, addebitandoli invece ai debitori morosi, anche in ragione della norma generale posta dall'art. 1196 del Codice Civile, è fissata come di seguito:

a) per ogni richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 4 comma 5, con esclusione delle previsioni di cui all'articolo 2 comma 1, pari ad euro 10,00;

b) per ogni notifica di cui all'articolo 6 comma 2, pari ad euro 12,00;

c) per ogni riscossione per recupero crediti a mezzo ingiunzione fiscale secondo come segue:





- i. fino ad euro 600,00, pari ad euro 15,00;
- ii. da 600,01 a 2.000,00 euro, pari ad euro 20,00;
- iii. da 2.000,01 a 5.000,00 euro, pari ad euro 35,00;
- iv. da 5.000,01 a 9.000,00 euro, pari ad euro 45,00;
- v. oltre 9.000,01, pari ad euro 60.

d) per ogni riscossione effettuata con atti di preavviso di fermo ex art. 86 DPR 602/73 ovvero di iscrizione del fermo e relativa comunicazione, nonché per pignoramenti presso terzi ex artt. 72 e segg. DPR 602/73:

- i. fino ad euro 600,00, pari ad euro 20,00;
- ii. da 600,01 a 2.000,00 euro, pari ad euro 25,00;
- iii. da 2.000,01 a 5.000,00 euro, pari ad euro 40,00;
- iv. da 5.000,01 a 9.000,00 euro, pari ad euro 50,00;
- v. oltre 9.000,01, pari ad euro 65.

e) gli importi di cui alle lettere b), c) e d) che precedono sono ridotti di 5 euro nel caso in cui per l'utente è possibile effettuare, ai sensi di legge, la notifica per mezzo di posta elettronica certificata.